



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **60** DEL **20 OTT. 2022**

OGGETTO: Progetto Operativo di Bonifica delle acque di falda del punto vendita carburanti Shell (ora KRI S.p.a.) n. 89,031 sito in Via Marconi n. 38 a Mogliano Veneto (TV), approvato con Decreto Regionale n. 14 del 29 maggio 2017. Cambio soggetto proponente da KRI S.p.A. (cedente) a Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (subentrante).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si individua Kuwait Petroleum Italia S.p.A. quale nuovo soggetto attuatore, in luogo di KRI S.p.A., del Progetto Operativo di Bonifica delle acque di falda del punto vendita carburanti Shell (ora KRI S.p.a.) n. 89,031 sito in Via Marconi n. 38 a Mogliano Veneto (TV), approvato con Decreto Regionale n. 14 del 29 maggio 2017.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Istanza del proponente (subentrante) Prot. Regionale n. 317191 del 18/07/2022;

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA**

PREMESSO che la ditta Aecom URS Italia S.p.a., per conto di Kri S.p.a., in data 09/06/2016 ha trasmesso il documento dal titolo "PV Shell (ora KRI S.p.a.) n. 89,031, via Marconi 38 Mogliano Veneto (TV) - Trasmissione Variante al Progetto Operativo di Bonifica", acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. n. 228161 del 13/06/2016;

che la ditta Aecom URS Italia S.p.a., per conto di Kri S.p.a., ha trasmesso il documento dal titolo "PV Shell (ora KRI S.p.a.) n. 89,031, via Marconi 38 Mogliano Veneto (TV) - Trasmissione Report di aggiornamento ed integrazioni alla variante al Progetto Operativo di Bonifica" con nota in data 24/10/2016 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 412271 del 25/10/2016;

che la ditta Aecom URS Italia S.p.a., per conto di Kri S.p.a., ha trasmesso il documento dal titolo "Report di aggiornamento e proposta ubicazione nuovi piezometri PV Q8 2295, via Marconi, Mogliano Veneto (TV)" con nota in data marzo 2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 160107 del 24/04/2017;

PRESO ATTO che i documenti di cui sopra sono stati valutati dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 10/08/2016 e, da ultimo, dalla Conferenza di Servizi decisoria del 26/04/2017 che ha approvato con prescrizioni operative il Progetto Operativo di Bonifica di cui trattasi;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia n. 14 del 29 maggio 2017, con il quale è stato approvato il Progetto Operativo di Bonifica delle acque

di falda del punto vendita carburanti Shell (ora KRI S.p.a.) n. 89,031 sito in Via Marconi n. 38 a Mogliano Veneto (TV), in capo a KRI S.p.A., sulla scorta degli esiti della Conferenza di Servizi Decisoria del 26/04/2017;

CONSIDERATO che la società di consulenza TFF Engineering S.r.l., per conto della ditta subentrante Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con nota PEC del 12/07/2022, ha richiesto la voltura del Decreto Regionale n. 14 del 29 maggio 2017 riguardante l'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica delle acque di falda del punto vendita carburanti Shell (ora KRI S.p.a.) n. 89,031 sito in Via Marconi n. 38 a Mogliano Veneto (TV), di cui trattasi, al fine di subentrare alle attività di bonifica in capo alla ditta cedente KRI S.p.A., acquisita agli atti con prot. n. 317191 del 18/07/2022;

che la ditta cedente KRI S.p.A. ha espresso il proprio nulla osta alla richiesta di voltura di cui trattasi, inserito nella nota di cui sopra;

VISTO

- l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;
- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante nella Laguna di Venezia individuato dal Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale viene sancita la competenza della Regione all'approvazione dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di aree inquinate ricadenti nell'ambito territoriale del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), con esclusione dei progetti che riguardano il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, dando atto che la valutazione dei relativi progetti e delle fasi prodromiche compete alla Conferenza di Servizi, convocata dalla Direzione Regionale Progetto Venezia, ora Direzione Progetti speciali per Venezia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia è stato delegato all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti alla conclusione delle varie fasi previste e regolate dall'art. 242 del D.Lgs 152/2006, comma 3 e successivi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1507 del 26/09/2016 con la quale, nell'ambito di modifica dell'assetto organizzativo, l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene rinominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 869 del 19/06/2019 con la quale, in considerazione della rilevante complessità delle funzioni dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, vengono adottate misure finalizzate all'efficientamento, tra cui l'assegnazione della UO Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia nella Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera, comprese le relative competenze;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1144 del 06/08/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378 del 23/09/2019, con la quale si è proceduto ad un ulteriore assetto operativo nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con l'istituzione, tra l'altro, della "Direzione Progetti speciali per Venezia";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 762 del 29/06/2022, con la quale è stato dato l'incarico di Direttore della U.O. Bonifiche Ambientali e Legge Speciale per Venezia presso la Direzione Progetti speciali per Venezia;

DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di individuare Kuwait Petroleum Italia S.p.a., ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., quale nuovo soggetto attuatore del Progetto Operativo di Bonifica delle acque di falda del punto vendita carburanti Shell (ora KRI S.p.a.) n. 89,031 sito in Via Marconi n. 38 a Mogliano Veneto (TV), approvato dal Decreto Regionale n. 14 del 29 maggio 2017, sulla base dell'istanza, acquisita dalla Regione Veneto – Direzione Progetti Speciali per Venezia con nota prot. n. 317191 in data 18/07/2022.
3. Di confermare, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, quanto disposto dalla Conferenza di Servizi Decisoria del 26/04/2017, il cui verbale è allegato al Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia n. 14 del 29 maggio 2017.
4. La Regione del Veneto è indenne da qualsiasi responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, dall'esecuzione dei lavori e delle opere in argomento.
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (subentrante), alla KRI S.p.A. (cedente), a Aecom URS Italia S.p.A., al Comune di Mogliano Veneto, alla Provincia di Treviso, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e all'AULSS 3 Serenissima.
6. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione.
7. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Direttore
Luca Marchesi

Il Direttore Vicario
Dott. Matteo Lizier



